



COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

Provincia di Vicenza

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 29/11/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **Novembre** alle ore **19:00**, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **Armando Cunegato**. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Bertoia dott. Livio**.

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
CUNEGATO ARMANDO	X	
PIANEGONDA PAOLO	X	
PIVA GIANVALERIO	X	
BASSO MARTINA	X	
STORTI MANUELA		X
DALLE MOLLE GIANNI	X	
CUMERLATO GIULIANO	X	
POZZER FEDERICO	X	
FILIPPI FARMAR CORRADO	X	
SBABO EZIO		X
SBABO ILARIA		X
SCOCCO ERICA	X	
PIANEGONDA DENIS	X	

Presenti: 10 Assenti: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 15 del 29/07/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), che si articola in tre componenti, l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione CC n. 43 del 30/11/2017 e successive modifiche, con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote per la TASI – Tassa sui servizi indivisibili per l'anno 2018, rispettando il vincolo, stabilito dal comma 677 dell'art. 1 Legge di stabilità 2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille:

- **aliquota del 2,5 per mille** per le abitazioni principali, loro pertinenze e abitazioni ad esse assimilate (detrazione di euro 50,00 per figlio di età non superiore a 26 anni purchè residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale);
- **aliquota del 1,00 per mille** per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU;
- **aliquota 0** per i fabbricati rurali strumentali e fabbricati esenti ai fini IMU;
- **aliquota del 2,00 per mille** per fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU;
- **aliquota del 1,50 per mille** per le utenze non domestiche che comprendono i fabbricati appartenenti alle categorie C1, C3 e D;
- **aliquota del 2,00 per mille** per le aree edificabili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “legge di bilancio 2018 (ex legge di stabilità) che mantiene in vigore l'istituzione dell'imposta unica comunale IUC per l'anno 2019;

DATO ATTO che al comma:

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9. Vengono assimilate all'abitazione principale con conseguente esclusione dalla tassazione:

1. l'unità immobiliare di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
2. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata;
3. la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione;

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatore a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve

intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.**

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo verserà la TASI nella misura del 70% stabilita dal comune nel regolamento dell'anno 2018;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente **per quanto riguarda la TASI:**

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

RICHIAMATA la legge di stabilità 2016 all'art. 1, con il quale si è stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU/TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

DATO ATTO che la legge di stabilità 2014 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe del tributo nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

CON VOTI resi per alzata di mano:

Presenti e votanti n. 10 - Favorevoli n. 8 - Contrari n. 2 (Scocco E. - Pianegonda D.) - Astenuti n. ///;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) **anno 2019** :

- **ALIQUOTA del 1,00 per mille** per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU;

- **ALIQUOTA 0**, per i fabbricati rurali strumentali e fabbricati esenti ai fini IMU;

- **ALIQUOTA 2,00 per mille**

Domestiche altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU;

- **ALIQUOTA 1,50 per mille**

Utenze non domestiche comprendono tutti i fabbricati appartenenti alle categorie C1 C3 D ;

- **ALIQUOTA 2,00 per mille**

Aree edificabili.

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

pubblica sicurezza e vigilanza	€ 48.800,00
tutela del patrimonio artistico e culturale	€ 0,00
servizi cimiteriali	€ 42.400,00
1. (le spese sono al netto delle entrate)	
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 333.055,40
servizi socio-assistenziali	€ 174.349,00
servizio di protezione civile	€ 2.500,00
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 90.270,99
altri servizi	€ 000.000,00

4) Di dare atto che tali **aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019.**

5) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo verserà la TASI nella misura del 70% stabilita dal comune nel regolamento dell'anno 2019.

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 29.11.2018.

7) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15, del DL 201/2011 e art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ed inoltre **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'urgenza di dare seguito a quanto testè deliberato;

Con voti resi per alzata di mano:

- PRESENTI n. 10 – FAVOREVOLI n. 8 – CONTRARI n. 2 (Scocco E. – Pianegonda D.)
ASTENUTI n. ///;

DELIBERA

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.-

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Valli del Pasubio, 26/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Bertoia Livio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo	Anno	Descrizione Imp.	Importo	Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Acc.	Importo	Acc.

Valli del Pasubio, 26/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Bertoia Livio

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Armando Cunegato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bertoia dott. Livio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 14/12/2018 al 29/12/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bertoia dott. Livio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24 DIC. 2018

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bertoia dott. Livio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valli del Pasubio, 14/12/2018

IL FUNZIONARIO
Pianezzola Maria Grazia



